

(N. 237)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1949

Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla data dell'8 settembre 1943 era in corso di emanazione il regio decreto legge 2 settembre 1943, recante aggiunte e varianti al regio decreto legge 17 febbraio 1942, n. 151, relativo all'adeguamento allo stato di guerra delle disposizioni legislative sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.

In seguito agli avvenimenti che seguirono l'armistizio il provvedimento non ebbe più corso.

Poichè di alcune disposizioni contenute in tale provvedimento venne da più parti sollecitato il perfezionamento si riprese in esame tutto il provvedimento stesso, allo scopo di stabilire per quali di dette norme si rendesse ancora necessario l'ulteriore corso.

In conseguenza, mentre una parte delle accennate disposizioni già contenute nel non perfezionato regio decreto-legge 2 settembre 1943 veniva inserita in successivi provvedimenti e ad altra parte delle norme stesse non veniva dato corso perchè nel frattempo rite-

nute non più attuali, si rende ora necessario far luogo al perfezionamento delle residue disposizioni per le quali sussiste tuttora la necessità di emanazione.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene disposto quanto segue:

a) *Modifica all'articolo 11 del decreto 151 (articolo 2 del disegno di legge unito):*

la variante serve a chiarire un dubbio sorto nell'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge, n. 151 e cioè se al colonnello del ruolo di mobilitazione con tre anni di anzianità nel grado, collocato a riposo a domanda, spetti la speciale indennità di riserva stabilita dall'articolo 48 della legge di stato.

* La nuova norma risolve la questione in senso affermativo, nella considerazione che identica si presenta la posizione del colonnello di cui trattasi a quella dell'ufficiale rinunciario all'avanzamento;

b) *Aggiunta dell'articolo 23-bis al decreto 151 (articolo 3 del disegno di legge):*

la norma mira ad evitare, per ragioni di equità, che gli ufficiali della riserva provenienti dagli ufficiali a carriera limitata possano ottenere la promozione prima dei pari grado in servizio permanente a carriera limitata di eguale anzianità, come sarebbe consentito dalle disposizioni oggi vigenti;

c) *Sostituzione della lettera a) dell'articolo 26 del decreto 151 (articolo 4 del disegno di legge):*

con la variante in questione si chiarisce affermativamente un dubbio sorto nell'applicazione dell'articolo 26 circa l'intervento del Ministro nei giudizi concernenti l'avanzamento dei tenenti colonnelli;

d) *Sostituzione del primo comma dell'articolo 28 e sostituzione del primo comma dell'articolo 29 del decreto 151 (articoli 5 e 6 del disegno di legge):*

la sostituzione del primo comma dell'articolo 28 e del primo comma dell'articolo 29 tende:

a consentire l'avanzamento prescindendo dalla idoneità fisica (già previsto per i feriti di guerra) a favore degli ufficiali affetti da esito di congelamento determinatosi in guerra;

ad estendere l'esenzione dell'obbligo del periodo di comando anche agli ufficiali già fisicamente non idonei per causa di servizio, che non facciano in tempo a compiere il periodo di comando stesso dalla data di riacquisto dell'idoneità fisica a quella in cui entrano in turno d'avanzamento;

e) *Sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 40 del decreto 151 (articolo 7 del disegno di legge):*

la disposizione mira ad eliminare i dubbi sorti circa l'interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 105 della legge di avanzamento quale risulta modificato dall'articolo 40 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151 e cioè se per gli ufficiali della riserva provenienti dai ruoli di mobilitazione, che rivestano i gradi di tenente colonnello o colonnello, si sia inteso di modificare il sistema di avanzamento per essi sancito dalla predetta legge 9 maggio 1940, n. 370 e relativo regolamento nel senso di concedere ad essi la promozione immediatamente dopo i pari grado che li precedevano nell'ex ruolo comando, anche se non siano stati ancora promossi o non abbiano cessato ancora di appartenere al servizio permanente gli ufficiali di pari grado ed anzianità del rispettivo ruolo mobilitazione.

Poichè il dubbio era sorto sopra tutto per l'aggiunta delle parole «tenente colonnello» introdotte dall'articolo 40 nell'ultimo comma dell'articolo 105 della legge di avanzamento, si provvede, con la norma in esame, a sopprimere tali parole.

Le varianti di cui alle lettere a) c) ed e), data la loro portata interpretativa, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1942, data dalla quale hanno avuto effetto le norme cui si riferiscono. Per l'aggiunta di cui alla lettera b) viene stabilita la decorrenza del 1° gennaio 1940, data di entrata in vigore della legge di avanzamento, attesa la necessità di sanzionare la procedura di fatto seguita dagli uffici di questa Amministrazione. Per le sostituzioni di cui alla lettera d) è fissata la decorrenza 11 giugno 1940, corrispondente alla data di entrata in vigore (inizio della guerra) degli articoli 28 e 29 del decreto-legge n. 151.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Articolo 23-bis - L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27 lettere c) e d) e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di cui sopra e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369, possono essere promossi - anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni - solo quando siano stati promossi nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata, della rispettiva arma, corpo o servizio.

L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, può essere pro-

mosso solo quando siano stati promossi - nel servizio permanente - i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso ».

Art. 4.

La lettera a) dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

« a) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.

La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorità giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorità, della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 97 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è aggiunto il seguente:

« Articolo 97-bis - L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, può - anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio - conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'articolo 32. Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della idoneità fisica, sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« L'articolo 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'articolo 32 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non è, altresì, richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che — posteriormente al riacquisto della idoneità fisica — sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico è considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'articolo 5 ».

Art. 8.

Le aggiunte e varianti contenute nei precedenti articoli relativi all'articolo 23-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1940, quelle relative agli articoli 28 e 29 hanno effetto dall'11 giugno 1940 e quelle relative agli articoli 11, 26 e 40 hanno effetto dal 1° gennaio 1942.